



SOMMARIO

MESE DI MARZO 2007

INDEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO TERRENO	PAG. 1
SPECIALE SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI	PAG. 6
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE BIOEDILIZIA: PER CONSUMARE MENO ENEGIA	PAG. 8
LA CAMERA DI COMMERCIO PROMUOVE STRUMENTI TELEMATICI	PAG. 10
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 11
SCADENZARIO	PAG. 12

INDEDUCIBILITA' AMMORTAMENTO DEI TERRENI

Il DL 223/2006 ha introdotto il principio secondo il quale non è deducibile dal reddito d'impresa il costo dell'immobile per la parte relativa al terreno sul quale lo stesso insiste e all'area pertinenziale.


Viene stabilito che il costo da attribuire alle aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali al 30% del costo complessivo stesso.

Le regole sopra indicate valgono anche agli immobili acquisiti in leasing.

Per effetto di quanto stabilito dal decreto 223/2006 le nuove disposizioni di indeducibilità si applicano ai componenti negativi del 2006, anche se riferiti agli immobili acquistati o acquisiti in leasing in precedenti periodi d'imposta.

La finanziaria 2007 ha esteso l'applicabilità della disposizione in esame agli immobili dei lavoratori autonomi ma con decorrenza dal 2007.

IMMOBILI INTERESSATI



(*) Sono esclusi gli impianti e i macchinari infissi al suolo ma che non costituiscono un'unità immobiliare iscrivibile in catasto.


IMMOBILI IN PROPRIETA'

Per gli immobili acquistati dall'impresa il costo dell'area non ammortizzabile è determinato a seconda se l'area sia stata acquistata autonomamente oppure congiuntamente all'immobile.

Il valore dell'area, una volta determinato, "non sarà più influenzato dalle successive vicende che possano interessare l'immobile".

L'indeducibilità del valore dell'area, si riflette anche sul plafond del 5% rilevante ai fini della deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione ex art. 102, comma 6, TUIR.

Area acquistata autonomamente



La circolare precisa che il riferimento al costo di acquisto dell'area va adottato anche nell'ipotesi di fabbricati edificati su un'area che risulta libera a seguito di demolizione di un edificio preesistente.

Per individuare il valore da attribuire all'area si distinguono le seguenti ipotesi.
Se si acquista un rudere unitamente al terreno, il costo sostenuto deve essere interamente imputato al terreno e non al rudere.

Se l'edificio preesistente era un bene strumentale funzionante. Va determinato il valore dell'edificio con i criteri forfetari. Il costo residuo dell'edificio demolito (valore dell'edificio così determinato, al netto del fondo ammortamento) è ammesso in deduzione. Le spese di bonifica relative alla demolizione vanno imputate al terreno incrementandone il valore fiscalmente riconosciuto.

Area acquistata congiuntamente all'immobile

FATTISPECIE		DETERMINAZIONE VALORE DELL'AREA
Area non acquistata autonomamente rispetto al fabbricato	Iscrizione separata del terreno in bilancio	Valore del terreno iscritto in bilancio al 31.12.2005 e comunque non inferiore al 20-30% del costo complessivo (al netto di rivalutazioni e costi incrementativi)
	No iscrizione separata del terreno in bilancio	20% o 30% del costo complessivo iscritto in bilancio al 31.12.2005 (al netto di rivalutazioni e costi incrementativi)

Prima di applicare le predette percentuali forfetarie, come riportato, il costo dell'immobile va diminuito dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate.

Quindi nell'ipotesi di un fabbricato iscritto in bilancio per il suo valore complessivo, comprensivo dell'area:

se l'immobile è stato acquistato prima del 2006 si applicano le percentuali forfetarie al valore iscritto nel bilancio chiuso al 31.12.2005, al netto dei costi incrementativi e delle rivalutazioni;

se l'immobile è stato acquistato a partire dal 2006 le stesse percentuali forfetarie si applicano al valore d'iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio di acquisto.

Immobili in leasing

L'irrelevanza delle quote di ammortamento dei terreni vale anche per la quota capitale dei canoni di leasing relativa ai beni immobili strumentali.

La quota del canone riferita agli interessi passivi resta deducibile.

La disposizione si applica a decorrere dai canoni leasing di competenza 2006 anche se riferiti ad immobili acquisiti in periodi d'imposta precedenti.

Per individuare la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio l'Agenzia delle Entrate suggerisce l'utilizzo del criterio stabilito ai fini IRAP dall'art. 1, DM 24.4.1998.

Pertanto per stabilire la quota di canone non deducibile ai fini IRES/IRPEF è necessario: determinare la quota capitale di competenza di ciascun periodo d'imposta pari a:

$\frac{\text{numero giorni esercizio} \times (\text{costo sostenuto dalla società di leasing} - \text{prezzo di riscatto})}{\text{numero giorni contratto}}$

applicare alla quota capitale così determinata le percentuali del 20-30% per individuare la quota capitale riferita al terreno.

ESEMPIO: Contratto di leasing stipulato nel 2006

Si riporta un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1° gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio è stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5.000 (che nella tabella che segue è ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2.500 euro.

Contratto stipulato in data	01.01.2006
Scadenza	31.12.2015
a) costo sostenuto dalla società di leasing	100.000,00
b) giorni di durata del contratto	3650
c) giorni del periodo d'imposta	365
d) prezzo di riscatto	2.500,00
e) quota capitale dei canoni $[(a-d) / b] * c$	9.750,00
f) totale canoni (incluso maxicanone alla stipula)	136.868,90
g) durata contratto leasing	anni 10

Anno	Canoni (f / g)	Quota Capitale (e)	Quota interessi Col. 2 - 3	Quota Terreno $[(a - d) * 30\%]$ g	Quota Fabbricato Col. 3 - 5
2006	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2007	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2008	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2009	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2010	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2011	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2012	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2013	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2014	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
2015	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00
Riscatto (2016)		2.500,00		750,00	1.750,00
Totale	136.868,89	100.000,00	39.368,90	30.000,00	70.000,00

La parte non deducibile riferita al terreno è stata determinata applicando la percentuale del 30% alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta.

ESEMPIO: Contratto di leasing stipulato ante 2006

Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti al 2006, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile.

Tale quota residua sarà pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta moltiplicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente al 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sarà deducibile a partire dal periodo d'imposta 2006 sulla base della residua durata del leasing.


Si ipotizzi il caso di un contribuente, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che ha stipulato ante 2006 un contratto di locazione

finanziaria relativo all'acquisizione di un fabbricato industriale. L'esempio è sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5.000 (che nella tabella che segue è ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2.500 euro.


Contratto stipulato in data	01.01.2000
Scadenza	31.12.2009
a) costo sostenuto dalla società di leasing	100.000,00
b) giorni di durata del contratto	3650
c) giorni del periodo d'imposta	365
d) prezzo di riscatto	2.500,00
e) quota capitale dei canoni $[(a-d) / b] * c$	9.750,00
f) totale canoni (incluso maxicanone alla stipula)	136.868,90
g) durata contratto leasing	anni 10

Anno	Canoni (f / g)	Quota Capitale (e)	Quota interessi Col. 2 - 3	Quota Terreno $[(a-d) * 30\%]$ anni residui locazione = 4	Quota Fabbricato Col. 3 - 5	Somma canoni fabbricato
2000	13.686,89	9.750,00	3.936,89	-	9.750,00	9.750,00
2001	13.686,89	9.750,00	3.936,89	-	9.750,00	19.500,00
2002	13.686,89	9.750,00	3.936,89	-	9.750,00	29.250,00
2003	13.686,89	9.750,00	3.936,89	-	9.750,00	39.000,00
2004	13.686,89	9.750,00	3.936,89	-	9.750,00	48.750,00
2005	13.686,89	9.750,00	3.936,89	-	9.750,00	58.500,00
2006	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	60.937,50
2007	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	63.375,00
2008	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	65.812,50
2009	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	68.250,00
Riscatto (2010)		2.500,00		750,00	1.750,00	70.000,00
Totale	136.868,89	100.000,00	39.368,90	30.000,00	70.000,00	

Individuazione fabbricati industriali




Per i fabbricati acquistati e costruiti dal 2006 si applica il citato criterio dalla data di entrata in funzione dell'immobile.



La qualificazione del fabbricato (industriale/non industriale) non può essere successivamente modificata, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso.

Per i fabbricati dati in locazione o in comodato rileva l'utilizzo dell'immobile da parte dell'utilizzatore.



Questo principio non deve essere applicato nell'ipotesi di acquisto di un edificio al grezzo. In tal caso infatti i costi incrementativi sono stati ritenuti necessari affinché l'immobile possa essere utilizzato come bene strumentale e di conseguenza non vanno portati in diminuzione del costo complessivo dell'immobile.

Tra i costi incrementativi da decurtare dal costo complessivo dell'immobile, devono essere inclusi, gli oneri di urbanizzazione e i costi accessori capitalizzati.

IMPUTAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

Per gli immobili acquisiti prima del 2006, gli ammortamenti precedentemente dedotti vanno imputati prioritariamente al valore del fabbricato.

Per effetto di ciò il costo residuo ammortizzabile del fabbricato è pari al costo del fabbricato determinato secondo le nuove disposizioni, ridotto degli ammortamenti già dedotti.

Nel caso in cui gli ammortamenti già dedotti superino il nuovo costo del fabbricato non sono più deducibili ulteriori quote di ammortamento in quanto il costo del fabbricato è considerato pari a zero.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa che quando ci si trova di fronte a questa ipotesi nessun importo deve essere ripreso a tassazione; tuttavia la differenza diminuisce il costo fiscalmente riconosciuto dell'area, rilevante al momento della cessione ai fini della determinazione della plus/minusvalenza.

Annualità	Costo storico immobile	Quote ammortamento	Fondo ammortamento	Residuo da ammortizzare
2004	100.000	3.000	70.000	30.000
2005	100.000	3.000	73.000	27.000
2006	70.000 (100.000 – 30%)	0	70.000 (73.000 – 3.000)	0
2007	70.000	0	70.000	0

Annualità	Costo storico terreno	Quote ammortamento	Fondo ammortamento	Residuo da ammortizzare
2006	27.000 (30.000 – 3.000)	0	0	0
2007	27.000	0	0	0

Daniele Gaspari
Area Consulenza Fiscale

SANATORIA LAVORATORI IRREGOLARI (DIPENDENTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI)

La Finanziaria 2007, tra le molte novità; ha inserito la possibilità per i datori di lavoro di sanare irregolarità relative sia a dipendenti "in nero" sia a collaborazioni coordinate e continuative che di fatto hanno i requisiti del rapporto dipendente.

Di seguito si indicano le modalità per regolarizzare i suddetti lavoratori.

1) Sanatoria lavoro dipendente irregolare (entro il 30/09/07)

Riguarda i rapporti di lavoro **non risultanti da scritture** e da altra documentazione obbligatoria

N.B.: sono ammessi alla regolarizzazione anche i datori di lavoro che abbiano pendenti provvedimenti amministrativi (**verbali ispettivi**) o giurisdizionali non definitivi, sia per quanto riguarda contributi o sanzioni amministrative non pagate .

La realizzazione della regolarizzazione prevede le seguenti fasi :

- 1) stipula di un accordo aziendale (in presenza di rappresentanze sindacali interne) ovvero territoriale, per tentare di arrivare ad accordi di conciliazione con i singoli dipendenti relativamente al pregresso rapporto.

N.B.: L'accordo sindacale deve comprendere la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

- 2) i datori di lavoro devono presentare domanda all'Inps entro il 30 settembre 2007
l'Inps ha i poteri istruttori, mentre la competenza a decidere

sull'accoglimento della domanda spetta al Direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali;

- 3) dopo la presentazione della domanda, occorre stipulare i contratti di lavoro subordinato e sottoscrivere gli atti di conciliazione individuale coi lavoratori; le conciliazioni producono gli effetti previsti dal codice civile riguardo ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per i periodi pregressi.
- 4) Il datore di lavoro deve effettuare il versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti e secondo le seguenti modalità:

a) versamento all'atto della domanda all'Inps di una somma pari ad 1/5 del totale dovuto;

b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.

I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della quota contributiva a loro carico.

N.B.:Le agevolazioni contributive indicate sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro dovrebbe cioè, in corso d'anno, pagare anche il 50% del restante 1/3 abbuonato, almeno fino a che gli potrà essere restituito in caso di lavoro regolarmente prestato alla fine dell'anno.

N.B.: Il mantenimento delle agevolazioni (lo sconto contributivo nonché la rateazione e l'abbuono degli interessi) presuppone il mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo **non inferiore a ventiquattro mesi** dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

Gli effetti della regolarizzazione sono i seguenti:

- l'estinzione dei reati connessi al mancato versamento di contributi e premi;
- l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative;
- sospensione degli accertamenti ispettivi per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda

2) Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione(entro il 30/04/07)

La disposizione intende favorire la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione in atto mediante la loro trasformazione in rapporti subordinati attraverso la procedura descritta di seguito. Mentre la sanatoria dei lavoratori sommersi riguarda la posizione di lavoratori completamente sconosciuti agli enti e non denunciati (lavoro in nero), in questo caso siamo in presenza di contratti di collaborazione (a progetto e non) formalmente instaurati come tali, ma potenzialmente a rischio per esempio per la mancanza del progetto o del programma oppure per la circostanza che il rapporto ha in sé elementi di dubbia autonomia.

N.B.: sono ammessi alla regolarizzazione anche i datori di lavoro che abbiano pendenti provvedimenti amministrativi (**verbali ispettivi**) o giurisdizionali non definitivi (sia per quanto riguarda contributi o sanzioni amministrative non pagate) concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura per accedere alla stabilizzazione è la seguente:

- 1) stipula entro il 30 aprile 2007 di accordi aziendali ovvero territoriali;

N.B.: L'accordo sindacale deve comprendere la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

- 2) stipulazione di atti transattivi di conciliazione coi lavoratori in base agli articoli 410 e 411 del cod. civ. per definire i diritti di natura

retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso

- 3) tali conciliazioni diventano efficaci solo dopo il versamento alla gestione separata Inps a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà (50%) della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto oggetto di stabilizzazione;
- 4) deposito presso le competenti sedi dell'INPS degli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad 1/3 del totale dovuto. La restante somma deve essere versata in 36 rate mensili; il mancato versamento di tali somme fa scattare le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 5) stipulazione di contratti di lavoro subordinato la cui durata del rapporto di lavoro non deve essere inferiore a 24 mesi.

Gli effetti della stabilizzazione sono i seguenti:

- l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi,
- l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative
- per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati.

Per quanto sopra, poiché i tempi previsti dalla legge sono limitati, invitiamo tutti i datori di lavoro interessati a presentarsi quanto prima presso i nostri uffici per effettuare calcoli e valutazioni sulla opportunità e/o convenienza a procedere alle predette regolarizzazioni

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

BIOEDILIZIA – per consumare meno energia

Il 22 dicembre 2006 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che spinge il settore italiano delle costruzioni verso l'innovazione tecnologica ed il risparmio energetico.

Questo nuovo provvedimento corregge ed integra il precedente (D.Lgs. 192 del 2005) e consente di recepire al meglio le normative Ue, perseguendo i seguenti obiettivi:

- stabilire che gli edifici immessi nel mercato immobiliare dichiarino il proprio consumo energetico;
- prevedere che le Regioni, in accordo con gli enti locali, predispongano (entro il 31 dicembre 2008) un programma di sensibilizzazione dei cittadini e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale;
- prevedere tempi più stretti per adeguare le tecnologie edilizie ad efficaci livelli di isolamento termico e ridurre di un ulteriore 20% le dispersioni termiche nei nuovi edifici a partire dal 2010;
- imporre che l'acqua domestica venga riscaldata con l'energia solare nei nuovi edifici;
- introdurre l'obbligo di "protezioni solari" esterne per i nuovi palazzi, riducendo il ricorso a condizionatori;
- introdurre nella pianificazione del territorio il parametro energetico.

Tutto questo vuol dire:

- ridurre i consumi di energia con vantaggi economici per le famiglie, per le imprese e per l'intero paese;
- ridurre le emissioni di anidride carbonica per tutelare l'ambiente e facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto;
- creare nuove opportunità di lavoro per le aziende esistenti e favorire la creazione di nuove imprese;
- stimolare l'innovazione tecnologica per consentire al sistema Italia di reggere la competitività internazionale.

Certificato energetico per gli edifici

Dal 1° luglio prossimo scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione alla

data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè l'8 ottobre 2005) l'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare. A partire dal 1° luglio 2007, infatti, diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, l'attestato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento. Una volta che l'edificio sia stato dotato di certificato energetico (o perché nuovo o perché venduto successivamente alle date sopra specificate), il certificato dovrà essere messo a disposizione dell'inquilino che prende in affitto l'appartamento. Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica. La gradualità proposta per l'entrata in vigore della disposizione consente la messa a punto e la verifica delle procedure ed un progressivo ed ordinato adeguamento del mercato immobiliare. Entro maggio 2007 un decreto ministeriale individuerà le linee guida per i criteri di certificazione e comunque vale la disciplina transitoria in base alla quale fino a quando le linee guida non saranno emanate e rese operative la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori.

Effetti:

- le integrazioni introdotte rendono il decreto legislativo più aderente alle disposizioni della direttiva europea 2002/91/CE e quindi hanno permesso di evitare il possibile rinvio dell'Italia alla Corte di

Giustizia europea e le eventuali sanzioni economiche che ne potrebbero derivare;

- spinta del mercato verso l'acquisto di edifici a basso consumo di energia;
- riduzione della bolletta energetica delle famiglie;
- sviluppo dell'industria delle costruzioni, dei relativi componenti e del settore dei servizi;
- sviluppo occupazionale.

Stop alle dispersioni termiche negli edifici

Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Viene introdotto poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.

Effetti:

- l'introduzione di un nuovo livello di isolamento consentirà di ridurre entro 3 anni i fabbisogni termici dei nuovi edifici di una percentuale superiore al 40% rispetto ai valori obbligatori fino al 2005 e questo grazie ai nuovi livelli di isolamento previsti dal 2010.

Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove case

In tutti i nuovi edifici è previsto l'obbligo di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda, e di un impianto fotovoltaico. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con apposito decreto. Qualora si contravvenga a tali obblighi è necessario darne motivazione con una relazione tecnica.

Effetti:

- si riattiverà il mercato del solare termico;
- si ridurranno i consumi energetici;
- verrà favorita la crescita di una industria italiana del solare;
- progettisti e costruttori si sentiranno stimolati a realizzare edifici con

un'integrazione architettonica degli impianti solari.

Maggior facilità di utilizzo di caldaie più efficienti

Percorso procedurale agevolato per l'utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde al posto dei vecchi impianti di riscaldamento.

Effetti:

- risparmio di energia;
- forte impulso all'attività delle imprese di settore

Obbligo di schermanti esterni per le nuove costruzioni

Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. A causa della notevole diffusione del condizionamento negli ultimi anni (9 milioni di impianti venduti tra il 2000 e il 2006) i consumi elettrici sono cresciuti molto, accompagnati da elevate emissioni di CO₂. Per questo motivo saranno prossimamente emanati decreti attuativi per regolamentare la climatizzazione estiva degli edifici.

Effetti:

- si riducono i consumi di energia prodotti dall'uso di condizionatori d'aria
- si dà forte impulso alla progettazione energeticamente sostenibile

A sostegno di queste misure le stesse Pubbliche Amministrazioni di competenza dovranno individuare le soluzioni per un uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili ed utilizzarle nella pianificazione territoriale ed urbanistica.

Emanuela Magrini
Area Qualità e Certificazione

LA CAMERA DI COMMERCIO

PROMUOVE STRUMENTI TELEMATICI

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo di innovativi strumenti telematici che consentono il dialogo, l'accesso ad informazioni e servizi e l'assolvimento di adempimenti burocratici nei confronti della pubblica amministrazione propone, alle prime 500 imprese che ne richiederanno l'attivazione presso i propri Uffici, la casella di posta elettronica certificata **Legalmail** – strumento di trasmissione che certifica l'invio, l'avvenuta consegna e garantisce l'integrità del messaggio e la tracciabilità degli eventi ed attribuisce ai messaggi di posta elettronica lo stesso valore legale delle raccomandate con avviso di ricevimento – alle seguenti condizioni economiche agevolate:
Euro 20,00 + IVA, in luogo di Euro 49,00 + IVA.

Inoltre alle prime 100 nuove imprese individuali artigiane che ne facciano richiesta la Camera di Commercio rilascerà una **C.N.S.** (Carta Nazionale Servizi) senza applicazione di diritti di segreteria (pari ad Euro 25,00).

Le richieste potranno essere inoltrate direttamente dagli interessati ovvero per il tramite delle proprie associazioni di categoria o professionisti di fiducia. La predetta promozione avrà termine il 31/12/2007.

Per informazioni e richieste, contattare l'Ufficio Servizi Anagrafici front office, Corso della Repubblica n. 5 – Forlì. Ulteriori informazioni in merito possono essere ottenute consultando il sito camerale nella sezione Registro Imprese o telefonicamente (Tel. 0543 713456 - ref.: Dott. Mauro d'Angheo).



Legge 53 del 08/03/2000 art. 9 Misure a sostegno della flessibilità di orario

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Possono richiedere il finanziamento le imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale che attuino azioni positive per la flessibilità.

I **destinatari** dell'azione sono i **lavoratori dipendenti** secondo le lettere a), b) e d) e secondo la lettera c) i lavoratori autonomi e imprenditori (titolare di impresa, liberi/e professionisti/e e lavoratori/trici a progetto).

Inoltre sono state **incluse** le Aziende Sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

Sono **ammessi a finanziamento** i progetti che prevedono almeno una delle seguenti azioni positive:

- azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, (anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo), ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni orario concentrato, con priorità per genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età (o fino a 15 anni in caso di affidamento, adozione o disabilità del minore);
- programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- progetti che consentano **la sostituzione del titolare di impresa, del lavoratore autonomo libero professionista e del lavoratore a progetto** che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
- Possibilità di finanziare interventi ed azioni comunque volti **a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori e disabili a carico, ovvero, con anziani non autosufficienti a carico.** Le tipologie di intervento sono estese alla realizzazione di **ASILI NIDO AZIENDALI** e a quelle misure dirette a qualificare l'azienda in funzione di

un **miglioramento delle azioni positive** per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 53/2000 si dispone la destinazione della somma annua di circa **20 milioni di euro**.

Il **50%** della somma destinata al finanziamento, sarà erogato **a favore di aziende** la cui dimensione occupazionale **non superi i 50 dipendenti**.

Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno verranno riassegnate l'anno successivo.

Il **limite massimo** del finanziamento richiesta per ciascun progetto è pari ad **1.000.000,00** di euro ed è erogato in **due quote** con le seguenti modalità:

La **prima quota**, pari al **25%** del contributo ammesso al finanziamento verrà corrisposta all'ammissione del progetto da parte della Commissione;

Il **saldo** del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate. L'ottenimento del saldo è **comunque subordinato alla verifica** da parte dei Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro della concreta attuazione del progetto. Non è ammesso chiedere contemporaneamente il finanziamento previsto per le azioni positive dall'art. 2 L. 125/91.

I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l'Impiego, Divisione IV – i progetti, allegando apposita domanda di ammissione ai benefici previsti.

Sono previste **tre scadenze** per la presentazione delle domande:

10 febbraio

10 giugno

10 ottobre

di ciascun anno.

Chiara Ricci

Resp. Leggi di incentivazione

Marzo 2007

giovedì 15 marzo

➤ CONSEGNA MODELLO CUD

Consegna ai lavoratori dipendenti e ai soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente della certificazione dei redditi relativi all'anno 2006

➤ CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI

Consegna ai percettori del modello di certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2006

➤ CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVISORIE

Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvisorie della certificazione attestante i redditi percepiti nel 2006

venerdì 16 marzo

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

➤ IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Ultimo giorno utile per eseguire il versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ IVA - LIQUIDAZIONE ANNUALE

Versamento dell'imposta relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale. Termine ultimo per i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma; differibile con maggiorazione dello

0,4% per ogni mese o frazione per i contribuenti che presentano dichiarazione unificata annuale.

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

➤ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

➤ TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvisorie inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

martedì 20 marzo

➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione. Per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni.